

Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

WEALINS  FOYER GROUP

Prodotto: "Wealins Life Italy +" Contratto
Unit linked (Ramo Assicurativo III)
24/07/2026 ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

WEALINS S.A., appartenente al gruppo Foyer Group, con sede legale 12, rue Léon Laval, L-3327 Leudelange (Lussemburgo), tel. (+352) 437 43 5200; sito internet: www.wealins.com, e-mail: info@wealins.com, PEC: wealins@legalmail.it, iscritta al Registro del Commercio delle Società a Lussemburgo con il numero B-53682, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di iscrizione II.00196 dell'elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia, annesso in appendice all'Albo imprese IVASS. La Società è sottoposta al controllo dell'Organo di Vigilanza di diritto lussemburghese ("Commissariat aux Assurances" - "CAA").

La Compagnia può investire i premi in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Il patrimonio netto dell'impresa risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad euro/mio 414. Il risultato economico di periodo è pari a euro/mio 19,4. Il valore dell'indice di solvibilità è pari al 157% (solvency ratio). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa è disponibile al seguente indirizzo: <https://groupe.foyer.lu/en/foyer/financial-information>.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

"Wealins Life Italy +" è un prodotto d'investimento assicurativo di Ramo III a premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi, nel quale il Contraente può scegliere tra una durata a vita intera o una durata fissa ("Contratto a Durata Fissa"), e le cui prestazioni sono collegate a quote di Fondi interni e/o esterni alla Compagnia prescelti dal Contraente tra quelli disponibili nell'ambito del Contratto. Al momento del decesso dell'Assicurato, la Compagnia liquida al Beneficiario la prestazione scelta dal Contraente fra le seguenti opzioni di garanzia: a. percentuale del valore del Contratto; b. maggiore fra il valore del Contratto e una percentuale dei premi netti; c. valore del Contratto più il 90 % dell'eventuale differenza positiva fra il valore più alto raggiunto dal Contratto e il valore dello stesso (tale 90 % non potrà essere superiore a un importo massimo pari a 1.000.000 euro). In caso di Contratto a Durata Fissa, laddove l'Assicurato sia ancora in vita al termine del Contratto, la Compagnia liquida al Beneficiario una prestazione pari al valore del Contratto alla prima valorizzazione successiva alla data di scadenza del Contratto. A ciascuna di tali prestazioni si aggiunge la somma che la Compagnia ha prelevato e utilizzato per pagare l'imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Proposta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell'imposta anzidetta. Il Contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di prestazione in caso di decesso, di vita o di riscatto, che potrebbe quindi anche risultare inferiore ai premi versati.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni: a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un Fondo Interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al Valore delle Quote di uno o più OIC (Unit-Linked); b) prestazioni in caso di vita; c) prestazioni in caso di decesso.

Il Contraente può modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

(1) Switch: per la durata del Contratto, il Contraente ha la facoltà di modificare il proprio investimento selezionando Fondi diversi da quelli originariamente scelti. L'importo minimo per Switch e per Fondo è di 10.000 euro. L'operazione è effettuata tramite richiesta alla Società con l'apposito modulo. L'ammontare da disinvestire sarà determinato in base al Valore Unitario delle Quote come rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta. Il numero di nuove Quote di Fondi da attribuire al Contratto sarà determinato al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla data di accredito sul conto corrente della Compagnia dell'ammontare disinvestito. Per ulteriori condizioni per l'esercizio dello Switch si rinvia alle condizioni generali del Contratto (art. 19);

(2) Riscatto: in qualsiasi momento, dopo la scadenza del periodo di recesso (30 giorni dalla data di conclusione del Contratto), il Contraente può effettuare riscatti parziali o il riscatto totale (facoltà subordinata al consenso del Beneficiario ove quest'ultimo abbia accettato il beneficio del Contratto). La richiesta di riscatto parziale deve contenere l'esplicita indicazione dell'importo da riscattare. Il valore di riscatto (totale o parziale) corrisponde al Valore delle Quote attribuite al Contratto, rilevato al più tardi il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la richiesta di riscatto e la relativa documentazione, diminuito dei costi previsti alle condizioni generali del Contratto (art. 17 e 15.1). Per i dettagli sulle condizioni del riscatto, sugli ammontari minimi residui da rispettare e sulla determinazione del valore del riscatto, si rinvia alle condizioni generali del Contratto (art. 17);

(3) Modifica della strategia di investimento: il Contraente può cambiare, senza costi, la strategia d'investimento di un Fondo Interno Dedicato tramite richiesta scritta alla Società che sarà eseguita nei più brevi termini, in base alle condizioni dei mercati;

(4) Modifica della garanzia decesso: il Contraente può sempre richiedere la modifica della garanzia in caso di decesso che è efficace dal primo giorno del trimestre successivo al ricevimento e all'accettazione della relativa domanda. Per ulteriori dettagli sulle condizioni per tale modifica si rinvia alle condizioni generali del Contratto (art. 22).

Il regolamento generale dei Fondi disponibili e i prospetti degli OIC che possono essere collegati al Contratto sono disponibili alla seguente pagina internet <https://wealins.com/funds-list/>.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il Contratto non copre rischi diversi dal decesso.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione in caso di decesso per suicidio dell'Assicurato è operante a partire dal secondo anno di decorrenza del Contratto. In caso di aumento delle garanzie in corso di Contratto, la copertura del rischio di suicidio relativa all'importo di tale aumento diviene operante a partire dal secondo anno successivo a tale aumento.



Quanto e come devo pagare?

Premio

La polizza è a premio unico, e versamenti liberi, con i seguenti premi minimi:

- un premio unico non inferiore a 250.000 euro, al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte;
- versamenti complementari non inferiori all'importo minimo di 25.000 euro.

Gli importi di investimento iniziale minimi per tipo di Fondo sono i seguenti:

- 10.000 euro per Fondo Esterno;
- 10.000 euro per Fondo Interno Collettivo di tipo N;
- 125.000 euro per Fondo Interno Collettivo di tipo A, B, C o D;
- 125.000 euro per Fondo Interno Dedicato di tipo A, B, C o D;
- 250.000 euro per Fondo Assicurativo Specializzato di tipo A, B, C o D.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il target di clientela del prodotto è una persona fisica, di ogni età, residente sul territorio della Repubblica Italiana o una persona giuridica avente la propria sede legale in Italia o un cittadino italiano, di ogni età, residente in un Paese estero che desidera sottoscrivere un contratto d'assicurazione vita disciplinato dalla legge italiana. L'investitore al dettaglio destinatario del prodotto ha la capacità di investire un premio iniziale di minimo 250.000 euro, ricerca un rendimento sul lungo termine ed i vantaggi del contratto di assicurazione vita (per esempio, pianificazione successoria, protezione della famiglia) e non ha necessità di effettuare riscatti nel breve termine. Dispone di un patrimonio pari ad almeno 500.000 euro, ed è preparato ad esporsi a rischi d'investimento ed a subire perdite significative sul suo investimento, sapendo che il valore del suo Contratto di assicurazione è soggetto alle fluttuazioni di valore dei Fondi scelti, ovvero dei loro attivi sottostanti. La tipologia di investitore a cui il prodotto è destinato varia sulla base delle opzioni d'investimento sottostanti al Contratto in funzione della sua propensione al rischio, delle sue conoscenze dei mercati finanziari, della sua esperienza e delle sue preferenze in materia di sostenibilità, a seconda della categorizzazione SFDR. La tipologia di investitore a cui il prodotto è destinato varia anche sulla base delle sue esigenze di copertura in caso di decesso, potendo il cliente optare per una delle opzioni di garanzia sopra descritte.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del Contraente:

- **Riscatto: nei primi cinque anni:** riscatti parziali per ogni anno senza costi entro il limite del 15% del valore residuo dei premi, così come determinato al momento del riscatto. Il valore residuo dei premi è definito come la somma dei premi netti investiti al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, dedotti i riscatti in capitale (parte proporzionale dei premi nei riscatti parziali) già effettuati. La soglia del 15 % non può essere riportata da un anno all'altro: in altre parole, se nell'anno N non sono stati effettuati riscatti, la soglia del 15 % non utilizzata andrà persa e nell'anno N+1 si aprirà un nuovo tetto del 15 % (e non del 30 %).

Sulla parte dei riscatti che supera la soglia annuale del 15 %, si applicheranno i seguenti costi:

Riscatto nel corso del primo anno	Riscatto nel corso del secondo anno	Riscatto nel corso del terzo anno	Riscatto nel corso del quarto anno	Riscatto nel corso del quinto anno
0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%

A partire dal sesto anno: non saranno applicati costi sui riscatti.

- **costi sulle operazioni di Switch:**

Switch	
Prima operazione di ogni anno contrattuale	gratuita
Ogni successiva operazione	0,5% sull'importo dello Switch, con un massimo di 500,00 euro

Per i Fondi Esterni e i Fondi Interni Collettivi, i costi sulle operazioni di *Switch* saranno dedotti dai proventi delle Quote vendute prima dell'investimento nelle Quote dei Fondi di destinazione scelti. In caso di *Switch* da un Fondo Interno Dedicato o da un Fondo Assicurativo Specializzato a un altro Fondo Interno Dedicato o a un Fondo Assicurativo Specializzato, i costi di *Switch* saranno dedotti dal Valore delle Quote del Fondo di destinazione (in misura proporzionale in caso di più Fondi di destinazione).

- **costi di intermediazione:** la quota parte retrocessa agli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal Contratto, è in media pari al 45,17%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o con risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it . In alternativa è possibile rivolgersi al "Commissariat aux Assurances" (CAA). La richiesta deve essere presentata per iscritto in lussemburghese, tedesco, francese o inglese, utilizzando il modulo di richiesta che il Contraente può trovare al seguente indirizzo (ove è descritta in dettaglio la procedura): https://www.caa.lu/en/consumers/out-of-court-settlement-of-disputes ed essere inoltrata : (i) a mezzo posta all'indirizzo del CAA: 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo; (ii) a mezzo fax indirizzato al CAA: Fax: +352 22 69 10; (iii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo: reclamation@caa.lu , online sul sito del CAA.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98), oppure interpellando i mediatori del settore delle assicurazioni a Lussemburgo (ACA - <i>Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg</i> - Ombudsman assicurativo) all'indirizzo di posta elettronica mediateur@aca.lu , o all'indirizzo postale dell'ACA: B.P. 448, L-2014 Lussemburgo, Tel.: +352 44 21 44 1 • Fax +352 44 02 89.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al Contratto	Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale relativo al Contratto è il seguente: Imposta di bollo La Compagnia provvede secondo le modalità previste dalla legge al versamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 comma 2-ter D.P.R. 642/1972 introdotto dal D.L. 201/2011, attualmente dovuta nella misura dello 0,2% su base annua del valore del Contratto. L'imposta di bollo annuale è prelevata dal Contratto, la prima volta pro-rata temporis. In caso di riscatto o di pagamento delle prestazioni in caso di decesso o in caso di vita al termine de Contratto, l'imposta di bollo dovuta pro-rata temporis verrà sottratta dall'importo della prestazione. Tassazione al decesso dell'Assicurato Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche indipendentemente dalla detrazione dei premi (Art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della Polizza sarà, invece, tassata secondo le regole ordinariamente applicabili, in conformità a quanto previsto e specificato per il caso vita. Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette all'imposta sulle successioni. Tassazione in caso di vita dell'Assicurato In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate a un'imposta sostitutiva applicata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (Art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella misura del 26 %. Tale differenza è determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'Art. 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all'Art. 168-bis del TUIR (c.d. <i>white list</i>) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: https://wealins.com/wp-content/uploads/2026/02/Informativa-ai-sensi-del-decreto-22-marzo-2024-in-materia-di-oblio-oncologico.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.